



*Consiglio Provinciale
dei
Consulenti del Lavoro
di Napoli*

A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI

Dentro la Notizia

60/2012

AGOSTO/1/2012 (*)

1 Agosto 2012

**IL MINISTERO DEL LAVORO, CON
LA CIRCOLARE N. 17 DATATA 11
LUGLIO SCORSO, ESAMINA LE
DIVERSE FATTISPECIE
CONTRATTUALI ESISTENTI NEL
SETTORE DEI TRASPORTI AL FINE DI
INDIVIDUARE LA CORRETTA
APPLICABILITA' ALLE STESSE DEL
REGIME DI RESPONSABILITA'
SOLIDALE DI CUI ALL'ART. 29
COMMA 2 DEL D.LGS. 276/2003.**

Il comma 2, art.29 del D.Lgs. 276/2003 recita: “ **In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore,** nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori **entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto,** a corrispondere ai lavoratori i **trattamenti retributivi,** comprese le quote di **trattamento di fine rapporto,** nonché i **contributi previdenziali** e i **premi assicurativi** dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, **restando escluso** qualsiasi obbligo per le **sanzioni civili** di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento”.

Considerate le richieste di chiarimento, da parte del personale ispettivo, in ordine alla individuazione degli **elementi distintivi tra il contratto di appalto di servizi ed il contratto di trasporto,** il **Ministero del Lavoro,** con la **circolare n. 17 del 11 Luglio 2012,** individua **l'applicabilità della normativa** *ut supra* specificata **in tema di responsabilità solidale,** per ciascuna delle **seguenti fattispecie contrattuali** nell'ambito delle attività esternalizzate dalle aziende:

- Contratto di Trasporto
- Appalto di servizi di trasporto
- Subvezione
- Spedizione
- Logistica

In particolare, la circolare ricorda, in primo luogo, che il **contratto** maggiormente utilizzato per il trasporto merci è quello del **trasporto,** disciplinato nel nostro ordinamento dall'**art. 1678 cod. civ..** Esso rientra nella fattispecie negoziale della *locatio operis*, caratterizzata dalla specialità dell'*opus* (*id.*: trasporto da un luogo ad altro di persone o cose) con conseguente obbligo di conseguimento del risultato dedotto nel contratto.

Per quanto concerne tale schema contrattuale - pur essendovi chi lo accomuna ad una prestazione di servizi simile all'appalto, con la conseguente possibile applicazione della relativa disciplina, anche in tema di solidarietà - **appare utile evidenziare come l'orientamento giurisprudenziale prevalente affermi che al contratto di trasporto non trova applicazione la disciplina dell'appalto e di conseguenza la norma speciale sulla responsabilità solidale di cui all'art. 29, comma 2 del Decreto cit.,** in ragione della tipicità di tale figura contrattuale che non consente l'applicazione analogica di norme relative ad altre figure contrattuali.

In sede ispettiva, pertanto, solo nel caso si accerti il compimento di attività ulteriori ed aggiuntive che esulano dallo schema tipico del trasporto, configurando una diversa prestazione di servizi, si dovrà ritenere applicabile la disciplina dell'appalto e la conseguente previsione dell'art. 29, comma 2 cit.

Diversamente, nell'**appalto di servizi di trasporto** viene **programmata una serie di trasporti collegati al raggiungimento di un risultato complessivo** al quale le parti si sono reciprocamente obbligate con un unico atto, sicché tali trasporti assumono il carattere di **prestazioni continuative con disciplina unitaria**, per soddisfare le quali il trasportatore deve organizzare i mezzi richiesti dalle particolari clausole contrattuali. Il dato caratterizzante tali fattispecie è **la durata e costanza nel tempo delle prestazioni** dedotte in contratto le quali, non esaurendosi in sporadiche ed episodiche prestazioni di trasporto, **vanno ad integrare un risultato complessivo** rispondente alle esigenze del committente, per il quale è stato sostenuto che **debbono trovare applicazione** le disposizioni che disciplinano il contratto di appalto, tra cui **anche la disposizione della**

responsabilità solidale di cui all'art. 29, comma 2 cit. Pertanto, a prescindere dal *nomen iuris* utilizzato, **qualora si riscontri**, alla luce delle considerazioni sopra menzionate, **che la prestazione** dedotta nel contratto di trasporto, **è consistita in una serie di trasporti collegati al raggiungimento di un risultato complessivo, gli ispettori potranno ritenere applicabile la disciplina del contratto di appalto e, per l'effetto, la norma di tutela di cui all'art. 29, comma 2 del D.Lgs. n. 276/2003.**

Altra fattispecie contrattuale generalmente ricondotta dalla giurisprudenza nell'alveo della disciplina del contratto principale di trasporto **è il "sub-contratto" di trasporto o subvezione** molto frequente nella prassi commerciale. **In tale ipotesi, tra il vettore e il sub-vettore non sussiste alcun responsabilità solidale.**

Nel **contratto di spedizione**, disciplinato dagli artt. 1737 e ss. Cod.civ., lo spedizioniere può materialmente assumere l'obbligazione del trasporto, assumendo gli obblighi ed i diritti del vettore ai sensi dell'art. 1741 c.c. , così da rientrare **nell'ambito dell'applicazione della normativa in tema di contratto di trasporto.**

Dal quadro regolatorio sin qui delineato, **la circolare distingue il contratto di appalto di servizi di trasporto** che, come noto, si concretizza nello svolgimento di un'opera o di un servizio che l'appaltatore assume verso il committente, dietro corrispettivo, avvalendosi in piena autonomia di una propria organizzazione imprenditoriale e con assunzione del rischio d'impresa. In tale contesto, **il criterio discrezionale tra il contratto di appalto ed il contratto di trasporto**, come sopra delineato, **è l'assunzione o meno di**

un insieme di obbligazioni contrattuali non rinvenibili e non riconducibili alla sola disciplina del trasporto, quali "le obbligazioni" derivanti dalla **gestione per conto del committente di un'attività imprenditoriale** complessa da organizzarsi in maniera stabile sulla base dell'esigenza manifestata dallo stesso committente, tale per cui la prestazione dedotta in contratto vada **ben oltre il solo trasferimento delle cose da un luogo ad un altro.** Nell'ipotesi di appalto di servizi, ovvero **qualora risulti prioritaria la prestazione di servizi** o di altre attività ad essi connesse (quali **stoccaggio, catalogazione della merce, gestione della stessa all'interno del magazzino, promozione, vendita e commercializzazione dei prodotti trasportati ecc.)** **rispetto alla prestazione di mero trasporto, è sempre ravvisabile *sine dubio* il regime di responsabilità solidale di cui all'art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003, espressamente prevista in capo al committente imprenditore o datore di lavoro e all'appaltatore.**

Parimenti, conclude la circolare, **anche nel caso di contratto di logistica, qualora i servizi** di logistica non si traducano in prestazioni meramente accessorie al trasporto, ma consistano in operazioni più complesse e **si articolino in molteplici attività ad esso correlate,** (quali ad esempio operazioni di imballaggio, raccolta ordinativi, trasferimento, gestione della conservazione delle merci, deposito, riconsegna a differenti destinatari) **viene in rilievo un'articolata prestazione di servizi,** rispetto alla quale il committente ed il soggetto prestatore di tali servizi possono essere **assoggettati alla disciplina dell'appalto, ivi compreso il regime della responsabilità solidale ex art. 29, comma 2 del D.Lgs. n. 276/2003.**

Questa la **disamina puntuale del Ministero,** di ausilio sia per gli ispettori che per gli addetti ai lavori, avendo posto **a setaccio le varie fattispecie**

**contrattuali in materia di trasporti, ciò al fine di chiarire
esaustivamente l'applicabilità del particolare regime di solidarietà.**

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PDN